

MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
REGIONE PUGLIA

Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia per l'approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311

VISTO l'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui al comma 164 del medesimo articolo 1, rispetto al livello di cui all'Accordo Stato Regioni dell'8 agosto 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dall'anno 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempra, per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del contenimento della dinamica dei costi, specifici adempimenti;

VISTO l'articolo 1, comma 180, della richiamata legge n. 311/2004, che la regione interessata, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio; che i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173;

VISTO l'articolo 4 della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, che, al comma 1, lettera a), estende il disposto del comma 180 del richiamato articolo 1 della legge n. 311/2004 agli anni 2004 e precedenti;

VISTO l'articolo 8 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, pubblicata sulla G.U. 7 maggio 2005, n. 105, con la quale si è convenuto, in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a partire dall'anno 2005, con riferimento ai risultati di esercizio dell'anno 2004, per le regioni interessate che, ai sensi di tale disposizione stipulano con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, l'apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173 del medesimo articolo;

VISTO in particolare il comma 2 lettera a) che la sottoscrizione dell'accordo consente alla regione interessata l'accesso al maggior finanziamento con le seguenti modalità:

a) spetta l'80 per cento del maggior finanziamento all'atto della sottoscrizione dell'accordo, il rimanente 20% subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma nel caso in cui la Regione risulti:

- adempiente con riferimento all'equilibrio economico finanziario, verificato dal Tavolo tecnico degli adempimenti, al mantenimento dei Livelli di assistenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive integrazioni e modificazioni, attuazione del

Piano nazionale per la prevenzione e del Piano nazionale per l'aggiornamento del personale sanitario;

- inadempiente con riferimento agli altri adempimenti di cui all'allegato I dell'Intesa;

b) spetta il 40 per cento del maggior finanziamento, all'atto della sottoscrizione dell'accordo; il rimanente 60 per cento subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma, nel caso in cui la regione risulti inadempiente anche ad uno degli adempimenti di cui alla lettera a) primo trattino.

VISTA l'Intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la salute per gli anni 2007-2009, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano il 28 settembre 2006, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006;

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 796, che, alla lettera b), stabilisce che gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'Accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria;

VISTO il richiamato articolo 1, comma 796, che alla lettera b), dispone ancora che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, assicura l'attività di affiancamento delle Regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per i nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO l'articolo 4 del decreto legge 1 ottobre 2007 n.159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n.222, che dispone che, qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefigurino il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano;

VISTO l'articolo 49 della Legge 24 dicembre 2007, n.244, che prevede che, in presenza della sottoscrizione dell'Accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30

dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo piano;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il Nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012, sottoscritta in data 3 dicembre 2009;

VISTO l'articolo 2, commi da 67 a 105, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di recepimento della citata Intesa del 3 dicembre 2009;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 2:

- **comma 67** che prevede che *“ per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo di 800 milioni di euro annui di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, nonché dell'importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all'articolo 22, comma 6, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nonché dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi e' assicurato l'intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento”*;

- **comma 80** che prevede che *“gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro”*;

- **comma 86** che prevede che: *“l'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme restandole misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo”*;

- **comma 92** che dispone che per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 93 a 97;

- **comma 93** che prevede che le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un Accordo, con il relativo piano di rientro, approvato dalla regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge;

- **comma 94** che dispone che la sottoscrizione dell'Accordo di cui al comma 93 e la relativa attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si e' verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano di rientro. L'erogazione del maggior finanziamento avviene

per una quota pari all'80 per cento a seguito della sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

- **comma 95** che prevede che: *“gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro”*;

- **comma 96**, che dispone che la verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità semestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.

- **comma 97** che prevede che *“le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2009, un accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, con il relativo piano di rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, possono formalmente chiedere di sottoscrivere il medesimo accordo corredando la richiesta di un adeguato piano di rientro, entro il termine del 30 aprile 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro i successivi novanta giorni, la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della regione interessata.”*;

VISTO l'esito del Tavolo di verifica degli adempimenti che per gli anni 2006 e 2008 ha dichiarato la Regione Puglia, in particolare, inadempiente a causa del mancato rispetto del Patto di stabilità interno e per l'anno 2008 per l'assistenza domiciliare e residenziale;

CONSIDERATO che, pertanto, la Regione Puglia avrebbe dovuto presentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge n.311/2004 e s.m. i., un Piano di rientro dai disavanzi sanitari per recuperare le c.d. quote premiali trattenute per gli anni 2006 e 2008 pari a circa 500 mln di euro, entro il 31 dicembre 2009;

CONSIDERATO che, con la legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010) all'articolo 1, comma 97 è stata prevista per le Regioni, che avrebbero dovuto già sottoscrivere ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge n.311/2004 un Accordo sul piano di rientro dai disavanzi entro il 31 dicembre 2009, la possibilità di richiedere entro il 30 aprile 2010 la sottoscrizione dell'Accordo, con una proroga di novanta giorni (30 luglio) per la stipula dello stesso, pena la perdita del maggior finanziamento;

VISTA la nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n.1898/C7SAN del 27.5.2010 con cui ha richiesto la riapertura dei termini della verifica degli adempimenti LEA relativi all'anno 2008 per la Regione Puglia;

VISTA la nota n. 4860 del 28 aprile 2010, con la quale il Presidente della Regione Puglia ha chiesto di sottoscrivere un Accordo contenente un Piano di rientro, ai sensi dell'articolo 2, comma 97 della legge

191/2009, per l'attribuzione dei finanziamenti ancora non erogati per le annualità 2006 e 2008 ed ha inviato una proposta di Piano di rientro;

VISTI gli esiti istruttori del gruppo tecnico interistituzionale, riunitosi il 3 giugno 2010 per l'esame della documentazione trasmessa dalla Regione, *che ha ritenuto il documento presentato dalla Regione Puglia inadeguato e non configurabile come Piano di rientro*, invitando la Regione a riformulare la proposta di Piano in tempi utili per l'istruttoria e la successiva sottoscrizione da completarsi entro e non oltre il 29 luglio 2010;

CONSIDERATO che, nel corso della successiva riunione tecnica del 22 luglio 2010, ai fini dell'esame della ulteriore documentazione pervenuta dalla Regione, sono state richieste ulteriori modifiche evidenziando che il testo faceva riferimento alla legge regionale 25 febbraio 2010, n.4 "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali," che è stato oggetto di impugnativa alla Corte Costituzionale da parte del Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010 ed alla legge regionale n. 27 del 27 novembre 2009 che è stata oggetto di impugnativa da parte del Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2010;

VISTI gli esiti della successiva riunione del 28 luglio 2010 per effetto dei quali lo schema di accordo ed il Piano di rientro della Regione Puglia sono stati ritenuti nella fase istruttoria non adeguati ed idonei a riorganizzare e riqualificare il Servizio sanitario regionale;

CONSIDERATO che, essendo lo schema di accordo ed il Piano di rientro della Regione Puglia stati ritenuti nella fase istruttoria non adeguati ed idonei a riorganizzare e riqualificare il Servizio sanitario regionale, il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010 ha deciso di concedere alla Regione la possibilità di integrare, entro il 30 settembre 2010, la documentazione già trasmessa, così da poter poi procedere alla stipula del predetto Accordo;

VISTO il decreto- legge 5 agosto 2010, n.125, recante :” Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria”, pubblicato sulla G.U. n. 182 del 6 agosto 2010, che, all'articolo 2, comma 2, dispone che: “ *Alla Regione Puglia che avendo, ai sensi dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, presentato entro il 30 aprile 2010 richiesta di sottoscrivere un Accordo, di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corredato del relativo Piano di rientro, e che non ha effettivamente sottoscritto tale Accordo entro i successivi novanta giorni, è concessa, al fine di contrastare l'aggravamento della situazione economico finanziaria del settore sanitario pugliese, la possibilità di integrare, entro il 30 settembre 2010, la documentazione già trasmessa, al fine di procedere alla stipula del predetto Accordo entro il 15 ottobre 2010. Per la Regione Puglia la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 è sospesa fino alla data del 15 ottobre 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo entro il 15 ottobre 2010 la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della Regione*”;

VISTA la nota congiunta del 4 agosto 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, al Presidente della Regione Puglia, con la quale, nel richiamare le decisioni del Consiglio dei Ministri di cui al suddetto decreto-legge, veniva comunicata la disponibilità del Governo alla sottoscrizione dell'Accordo, che restava subordinata:

- a) alla redazione di un Piano di rientro che deve comprendere, rispetto alla versione già esaminata, il seguente contenuto, da inviare entro e non oltre il prossimo 30 settembre:
 - I. il programma analitico che contenga i dettagli dell'operatività degli interventi da effettuarsi per la realizzazione degli obiettivi individuati
 - II. il provvedimento relativo al conferimento al servizio sanitario regionale delle risorse di bilancio regionali nella misura idonea a conseguire gli obiettivi previsti nel Piano;

- III. i provvedimenti concernenti le misure sul personale previste nel Piano di rientro, con particolare riferimento al blocco del *turn over*;
 - IV. i provvedimenti in materia di tetti di spesa per gli erogatori privati accreditati, adeguandoli alla normativa nazionale in materia, prevedendo l'eliminazione del riconoscimento della produzione eccedente il tetto di spesa;
 - V. la previsione dell'adozione, da parte della Regione entro il 30 novembre 2010 dei provvedimenti relativi al riordino della rete ospedaliera nonché la modifica delle leggi regionali in materia di tetti di spesa ed accordi contrattuali adeguando le stesse alle normative nazionali vigenti;
- b) all'impegno, con riferimento alle leggi regionali 25 febbraio 2010, n. 4 recante "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali" e 27 novembre 2009, n. 27 recante "Servizio sanitario regionale- Assunzioni e dotazioni organiche", oggetto di impugnativa alla Corte Costituzionale da parte del Governo:
- 1. a sospendere, entro il 6 agosto 2010, i procedimenti amministrativi di attuazione delle stesse;
 - 2. a sospendere, entro il 30 settembre c.a., con legge regionale le medesime, per le parti impuginate dal Governo nelle sedute del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010 e del 22 gennaio 2010;
 - 3. a non emanare ulteriori provvedimenti, anche legislativi, riguardanti la medesima materia oggetto delle citate leggi 4/2010 e 27/2009;
 - 4. ad integrare il Piano di rientro con le necessarie misure compensative sul piano finanziario, qualora la Corte Costituzionale emanasse una sentenza favorevole alla Regione;
- c) ad accettare, anche in dipendenza di quanto sopra, la rimodulazione dei fondi a qualunque titolo trasferiti dalla Stato;
- d) al controllo di tutto quanto sopra;

VISTA la nota del Presidente della Regione Puglia del 5 agosto u.s., con la quale, riscontrando quanto richiesto con la richiamata nota dei Ministri del 4 agosto, ha comunicato che avrebbe provveduto a disporre la sospensione di ulteriori atti deliberativi relativi alle leggi regionali, per le parti impuginate dal Governo, nonché di accettare qualsivoglia rimodulazione dei fondi, che sia strettamente coerente con le vigenti disposizioni di legge in materia e la disponibilità a qualsivoglia controllo da eseguirsi in modo strettamente coerente alle disposizioni di legge;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Regione Puglia il 14 e 15 settembre 2010 relativa al :

- a) disegno di legge n. 17 del 13 settembre 2010 recante: " Piano di rientro 2010-2012 – Adempimenti";
- b) disegno di legge n. 16 del 13 settembre 2010 recante: " Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli Enti del Servizio sanitario regionale";
- c) "Documento di integrazioni allegato al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale"
- d) delibera di Giunta Regionale n. 1980 del 13 settembre 2010 di ratifica delle disposizioni contenute nella nota del Presidente della Regione del 6 agosto 2010 ai Direttori Generali degli Enti del servizio sanitario regionale;

VISTA la nota di trasmissione, a mezzo posta elettronica della Regione Puglia del 23 settembre 2010, in copia conforme, della legge regionale n.12 recante: " Piano di rientro 2010-2012 – Adempimenti" e della legge regionale n.11 recante : " Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli Enti del Servizio sanitario regionale, nel testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 settembre 2010;

VISTA la nota di trasmissione, a mezzo posta elettronica della Regione Puglia del 23 settembre 2010, del "Documento di integrazioni allegato al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale, allegato al testo del Piano del 29 luglio u.s.;

VISTI gli esiti istruttori del gruppo tecnico interistituzionale del 28 settembre 2010, riunitosi per l'esame delle suddette leggi regionali e del documento di integrazioni al Piano di rientro, che ha reputato le sopracitate leggi regionali, approvate il 22 settembre 2010, non conformi alla nota del 4 agosto 2010 a firma congiunta dei Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e ha richiesto alla Regione, riguardo al documento allegato al Piano di rientro, di meglio descrivere le azioni operative connesse agli interventi e di completare e integrare le relazioni tecniche degli stessi;

CONSIDERATO che, nella predetta riunione del 28 settembre 2010, i rappresentanti della Regione hanno assunto l'impegno a modificare il testo del Piano, sulla base dei rilievi formulati dal gruppo tecnico ed a trasmettere la ulteriore documentazione entro il 30 settembre 2010;

VISTA la nota di trasmissione, a mezzo posta elettronica della Regione Puglia del 1° ottobre 2010, con la quale si riscontrano le osservazioni di cui al resoconto della riunione del 28 settembre 2010 e si provvede a trasmettere sia il testo del Piano di rientro con l'Allegato tecnico nella versione aggiornata con tutte le integrazioni richieste nella predetta riunione;

VISTA la legge 1° ottobre 2010, n.163, di conversione del decreto legge 5 agosto 2010, n.125, che, in sede di conversione, ha integrato l'articolo 2, comma 2, prevedendo :*" In caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo entro il 15 ottobre 2010 la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della Regione. Al fine di consentire il completamento degli accertamenti tecnici preordinati alla compiuta definizione degli adempimenti procedurali previsti ai sensi del presente comma, i termini ivi stabiliti possono essere differiti fino al 15 dicembre 2010 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale"*;

VISTA la nota del Presidente della Regione Puglia del 1° ottobre 2010 inviata al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute, al Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, con la quale si chiede di poter convocare, quanto prima, il tavolo ministeriale per la sottoscrizione del Piano di rientro;

VISTI gli esiti istruttori del gruppo tecnico interistituzionale del 12 ottobre 2010, convocato al fine di effettuare l'esame della documentazione trasmessa dalla regione Puglia nel termine previsto del 30 settembre 2010, che, richiamate le osservazioni della precedente riunione del 28 settembre 2010 relative al fatto che la sospensione della legge non intacca *" procedimenti amministrativi deliberati e già avviati alla data del 6 agosto 2010"*:

-ha ritenuto non fondate le osservazioni della Regione in funzione della verifica della coerenza della legge di cui sopra con la nota dei Ministri del 4 agosto 2010 e ha ribadito la propria valutazione di non conformità della legge regionale 12/2010 rispetto alle indicazioni fornite dai tre Ministri;

-ha valutato adeguato ed idoneo il piano di rientro alla riqualificazione e riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale ed il relativo allegato con le correzioni effettuate;

VISTA la nota AIFA del 19 ottobre 2010 recante un parere, richiesto dal Tavolo tecnico interministeriale, in merito agli interventi di riduzione della spesa farmaceutica previsti nella proposta di piano di rientro della Regione Puglia, nella quale l'AIFA evidenzia alcune insufficienze della manovra che la Regione intende porre in essere, avanzando una serie di osservazioni sulla cui base ha espresso un parere negativo sull'efficacia della stessa al raggiungimento degli obiettivi di risparmio prefissati;

VISTA la nota del Presidente della Regione Puglia del 9 novembre 2010 inviata al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute, al Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, con la quale, facendo riferimento ad una documentazione già trasmessa dall'Assessore alla sanità a mezzo posta elettronica, segnala *che il processo di autoproduzione dei servizi (c.d. internalizzazione) che si è prodotta in Puglia, fino al recente passato, è stato di fatto sospeso dal mese di agosto scorso*, invitando pertanto a voler procedere alla sottoscrizione dell'Accordo;

VISTA la documentazione trasmessa, a mezzo posta elettronica il 5 novembre 2010, dall'Assessore alla sanità della regione Puglia, sul processo di internalizzazione nella Regione Puglia, dalla quale, a seguito di una ricognizione effettuata dall'Assessorato nell'anno 2009, emerge che la platea potenziale degli operatori impiegati nei servizi esternalizzati dalle Aziende sanitarie è pari a 7598 unità; che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n.4/2010, con l'art 30 - impugnato dal Consiglio dei Ministri - sono state apportate modifiche alla precedente legge regionale n. 25/2007 prevedendo l'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti provenienti da imprese o società cooperative all'interno di enti, aziende o società strumentali della Regione;

RICHIAMATA la suddetta documentazione con la quale la Regione Puglia dichiara che, in riferimento alla platea potenziale degli addetti ai servizi esternalizzati risultavano alla data del 5 agosto 2010:

- assunzioni già effettuate per 1657 operatori;
- procedure di assunzione deliberate prima della data del 6 agosto 2010 per altri 779 operatori, che risultano attualmente bloccate a seguito di contenziosi amministrativi pendenti;
- - procedure deliberative di assunzione di altri 1171 operatori, che sono state bloccate dal 6 agosto 2010 per le prescrizioni incorporate nella legge 12/2010;

che pertanto dopo il 5 agosto 2010 risultano essere state effettuate esclusivamente 34 assunzioni (tra quelle già precedentemente deliberate) presso la ASL di Brindisi per situazioni di particolari necessità;

VALUTATO quanto dichiarato dalla Regione Puglia in merito al numero delle assunzioni effettuate di 34 operatori e delle procedure di assunzione, già deliberate prima della data del 6 agosto 2010, di 779 operatori, la cui effettività risulta bloccata da contenziosi amministrativi pendenti, i cui tempi di risoluzione non sono noti e che, conseguentemente, potrebbero aggiungersi al numero di 34 operatori, essendo state le relative assunzioni già deliberate prima della data del 6 agosto 2010;

VISTA la legge regionale 16 novembre 2010, n.17 recante: "Adempimenti piano di rientro 2010-2012: modifiche ed integrazioni all'articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), pubblicata sul BUR n.174 supp. del 18/11/2010, con la quale si sostituisce l'articolo 12 della legge n.4/2010 e si aggiunge l'articolo 12-bis che dispone che la nomina del direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è effettuata dalla Giunta regionale d'intesa con il rettore dell'Università;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 18/11/2010 con la quale è stata impugnata la legge n.11 del 24/9/2010 recante "Norme per la copertura della perdita di esercizio degli Enti del Servizio Sanitario nazionale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 18/11/2010 con la quale è stata impugnata la legge n.12 del 24/9/2010 recante “ Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti ”, con la quale si solleva, tra gli altri, profili di illegittimità costituzionale in relazione all’articolo 1, che non opera sugli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 24 della l.r. n.4 del 2010 che sono esclusi dalla sospensione in quanto non menzionati ;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 333 del 2010 resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale – Assunzione e dotazioni organiche), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 gennaio - 2 febbraio 2010, depositato in cancelleria l’8 febbraio 2010 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2010, con la quale la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale – Assunzione e dotazioni organiche), ritenendo dette norme in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e, quindi, in violazione dell’art. 117, terzo comma, Costituzione;

VISTA in particolare la parte motivazionale della richiamata sentenza 333/2010 dove viene ribadito che “non rileva il fatto che l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 27 del 2009, menzioni espressamente il rispetto dei limiti di spesa per il personale previsti dall’art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006. La norma censurata, pur richiamando i principi stabiliti dalla legislazione dello Stato, prevede, mediante la riutilizzazione integrale dei minori costi derivanti dalle cessazioni, un meccanismo che con essi è in contrasto. La circostanza che la Regione Puglia abbia modificato per ben due volte la disciplina censurata – dapprima prevedendo una decurtazione delle dotazioni organiche e, successivamente, introducendo il cosiddetto «blocco del turn-over» per il triennio 2010-2012 – costituisce una ulteriore prova che la disposizione impugnata non diminuisce la spesa.”;

CONSIDERATO che la Regione è tenuta a dare concreta e puntuale esecuzione alla suddetta sentenza costituzionale e, pertanto, si impegna a porre in essere tutti gli atti e i provvedimenti necessari nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica statale e regionale;

CONSIDERATO che la Regione Puglia si è impegnata a modificare la legge n.11 del 24/9/2010 e la legge n.12 del 24/9/2010 per adeguarsi ai rilievi di legittimità di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2010;

CONSIDERATO altresì che la Regione Puglia, qualora gli esiti dei giudizi pendenti alla Corte Costituzionale, in riferimento alle ulteriori leggi impuginate, ivi compresa la legge regionale n. 4 del 2010, dovessero risolversi in senso sfavorevole alla regione, sarà tenuta a dare concreta e puntuale esecuzione alle relative sentenze costituzionali, impegnandosi a porre in essere tutti gli atti e i provvedimenti necessari nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica statale e regionale;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, del 23/11/10 con il quale viene differito, al 15/12/2010 il termine per la sottoscrizione dell’Accordo con la Regione Puglia, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del richiamato decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 163 del 1° ottobre 2010;

VISTO il testo del Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale con l’allegato Documento di integrazioni concordato con la Regione Puglia nella riunione del 12 ottobre 2010, da ritenersi

integrato con l'impegno della regione a presentare, entro il 15 dicembre 2010, il riordino della rete ospedaliera e le manovre per il contenimento della spesa farmaceutica secondo le indicazioni dell'AIFA;

RITENUTO, alla luce del suddetto quadro normativo e pattizio, di provvedere con il presente Accordo in ossequio alle sopracitate disposizioni;

CONSIDERATO che la sottoscrizione del suddetto Accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;

SENTITO il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, ai sensi dell'articolo 8 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 1

(Piano di rientro e Programma operativo per gli anni 2010-2012).

1. La Regione Puglia si impegna ad approvare con delibera della Giunta Regionale il presente Accordo, entro dieci giorni dalla stipula, unitamente all'allegato Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, che ne costituisce parte integrante.
2. La Regione Puglia si impegna ad attuare le misure ivi contenute, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5 del presente Accordo.
3. La Regione si impegna a presentare entro il 15 dicembre 2010 i provvedimenti relativi al riordino della rete ospedaliera.
4. La Regione si impegna a presentare entro il 15 dicembre 2010 un provvedimento in materia di spesa farmaceutica che recepisca le osservazioni dell'AIFA, con le conseguenti integrazioni a quanto già previsto nel Piano di rientro in detta materia.
5. La Regione si impegna ad adottare i necessari provvedimenti, entro il 31 dicembre 2010, per l'esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 333 del 24 novembre 2010, nonché, entro trenta giorni dal deposito, i provvedimenti necessari per l'esecuzione di altre successive pronunce costituzionali rese nei giudizi di cui alle premesse, da sottoporre ai Ministeri affiancanti, nonché al Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 2

(Monitoraggio e verifica dell'attuazione del Piano di rientro)

1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, assicura il monitoraggio del Piano, oggetto del presente Accordo, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria.

2. Il monitoraggio dell'attuazione del Piano di rientro presentato dalla Regione, è affidato, ai fini dell'istruttoria tecnica e per gli aspetti di competenza, al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'articolo 9 della suddetta Intesa.
3. La verifica del raggiungimento degli obiettivi per le fasi intermedie indicati nel Piano, sulla base di indicatori e fonti di verifica condivise, avviene ordinariamente con cadenza semestrale sulla base della documentazione fornita dalla Regione al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed in relazione agli specifici obiettivi per ogni stato di avanzamento previsto secondo il seguente calendario):
 - 15 febbraio 2011 - prima verifica
 - 15 luglio 2011 - verifica semestrale
 - 15 dicembre 2011 - verifica semestrale ed annuale ;
 - 15 giugno 2012 - verifica semestrale
 - 15 dicembre 2012 - verifica semestrale ed annuale
 - 15 giugno 2013 - verifica semestrale e finale
 - ulteriori verifiche previste dal Piano o che, in via straordinaria, siano ritenute necessarie da una delle parti.

Restano ferme le verifiche trimestrali di cui all'articolo 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e le verifiche dei Tavoli di cui agli articoli 9 e 12 della medesima Intesa.

4. Alla scadenza degli stati di avanzamento, di cui al comma 3, verificata l'istruttoria di cui al comma 2, il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, attestano il raggiungimento degli obiettivi, anche in riferimento all'adozione dei provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione ai sensi dell' articolo 3 del presente Accordo. In caso di verifica negativa dello stato di attuazione del Piano di rientro è sospesa l'erogazione del maggior finanziamento di cui all'articolo 4.

ARTICOLO 3

(Modalità di affiancamento)

1. L'affiancamento che il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze assicurano ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera b), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 alle attività di gestione e programmazione del Servizio Sanitario Regionale si realizza con le seguenti modalità:
 - a. collaborazione nell'adozione delle misure attuative del Piano di rientro;
 - b. esame e valutazione preventiva dei provvedimenti di approvazione e modifica dei piani e programmi sanitari a valenza regionale e dei programmi semestrali, da adottarsi con delibera di Giunta Regionale entro il 31 gennaio e il 30 giugno di ogni anno di vigenza del piano, per l'attuazione del Piano di rientro di cui al presente Accordo. Limitatamente all'anno 2010 il predetto programma deve essere adottato entro il 15 dicembre 2010;

- c. invio da parte della Regione ai Ministeri affiancanti di copia dei provvedimenti adottati in attuazione del Piano di rientro, del piano operativo e dei programmi semestrali.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti regionali di somma urgenza, da trasmettersi successivamente alla loro adozione.
3. La Regione si impegna alla trasmissione dei predetti documenti attraverso il Sistema di gestione documentale attivato dal Ministero della Salute.

ARTICOLO 4

(Modalità di erogazione delle risorse)

1. A seguito della verifica prevista per il 15 febbraio 2011, subordinatamente all'esito positivo dell'istruttoria di cui all'articolo 2, alla Regione è erogato l' 80% del maggior finanziamento per gli anni 2006 e 2008.
2. A partire dalla prima verifica annuale , tenuto conto delle verifiche periodiche di cui all'art. 2 comma 3, sono erogate alla Regione le ulteriori risorse, per stati di avanzamento;
3. In caso di verifica negativa dello stato di attuazione del programma operativo secondo quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 2 del presente Accordo è sospesa l'erogazione del maggior finanziamento ed in relazione all'esito dell'accertamento annuale, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), quinto e sesto periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

ARTICOLO 5

(Norme finali)

1. Il presente Accordo viene sottoscritto nel presupposto che si verifichi la condizione di seguito riportata nel presente articolo, il cui mancato effettivo verificarsi ne comporta l'automatica risoluzione:
 - a. avvenuta approvazione da parte della Regione del presente Accordo con l'allegato Piano con delibera di Giunta Regionale entro dieci giorni dalla stipula del presente Accordo;
 - b. puntuale e concreta esecuzione della sentenza costituzionale n. 333 del 2010 e delle successive pronunce costituzionali che verranno rese nei giudizi ancora pendenti di cui alle premesse, mediante l'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica statale e regionale;
 - c. positiva conclusione, entro il 15 aprile 2011, della verifica del 15 febbraio 2011 relativamente ai provvedimenti concernenti il riordino della rete ospedaliera.
2. L'erogazione delle risorse è subordinata al verificarsi di tutte le condizioni di cui al presente articolo.

3. Gli interventi individuati dal Piano allegato al presente Accordo sono vincolanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 2, comma 95 della legge 191/2009, per la Regione Puglia e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione Puglia in materia di programmazione sanitaria.
4. In caso di esito negativo del monitoraggio e verifica dell'attuazione del Piano si applicano le disposizioni vigenti sul commissariamento per l'attuazione dei Piani di rientro come modificate dalla nuova Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 e dalla legge n.191/2009, al verificarsi delle condizioni previste.
5. L'eventuale configurarsi, in corso di attuazione del Piano, delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 77 della legge n.191/2009, comporta l'impegno della Regione alla riformulazione del Piano ed al suo adeguamento alle norme vigenti, da adottarsi con le procedure ivi previste.
6. La Regione si impegna a dare pubblicità all'Accordo mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Roma, **29 novembre 2010**

IL MINISTRO
DELLA SALUTE



IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE



IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE
PUGLIA

